

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento n. 40/2016

G.D.: Giuseppe Bianchi

Curatore: T

/M

Il giudice delegato,

letto il reclamo proposto da [REDACTED] avverso il progetto di ripartizione parziale depositato dai curatori in data 24.10.2018, con il quale, facendo valere la violazione dell'art. 110, comma 1, penultimo periodo, L.F. (per non essere stato il credito incluso tra le somme ripartibili condizionatamente al rilascio di fideiussione ai sensi della disposizione richiamata), ne ha chiesto l'annullamento;

letta la memoria depositata dai curatori, con la quale si sono opposti all'accoglimento del reclamo;

osservato preliminarmente che la reclamante non appartiene alle categorie di creditori con diritto agli accantonamenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 113, comma 1, L.F.;

rilevato che il dato letterale della disposizione in esame ("*giudizi di cui all'art. 98*") ne riferisce l'applicazione ai crediti esclusi dal passivo fallimentare e oggetto di giudizio ex art. 98 L.F. (opposizione allo stato passivo, impugnazione e revocazione);

ritenuto che la disposizione possa trovare applicazione solo al caso previsto del creditore oggetto di giudizio ex art. 98 L.F. e che non possa essere analogicamente estesa all'ipotesi di pendenza di giudizio in cassazione ex art. 99 L.F., posto il carattere eccezionale della norma (in rapporto al principio di tassatività delle ipotesi di accantonamento) e



l'assenza di eadem ratio (in quanto nel caso del creditore ricorrente per cassazione, differentemente dal creditore opponente ex art. 98, l'esistenza del credito è già stata esclusa con pronuncia resa dal Tribunale all'esito di giudizio a cognizione piena);

constatato che nessuna altra norma impone un accantonamento in favore di coloro i quali, risultati soccombenti nel giudizio ex art. 98 L.F., abbiano introdotto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 99, comma 12, L.F.;

osservato che tali conclusioni trovano conferma nella giurisprudenza richiamata nell'atto di reclamo (Trib. Modena, 3.4.2017), che riconosce il diritto di accantonamento ex art. 110, comma 1, penultimo periodo, L.F. *"in favore di coloro che abbiano anche soltanto un giudizio di opposizione in corso in primo grado"*, con conseguente esclusione di coloro che abbiano proposto ricorso in cassazione ex art. 99, comma 12, L.F.;

considerato che il legislatore, con la disposizione in questione, nel bilanciamento degli interessi in gioco (celerità dei riparti ed equità nei pagamenti), ha evidentemente inteso preferire i soggetti il cui credito sia sub iudice rispetto a quelli la cui posizione sia stata già negativamente vagliata (dal Giudice Delegato e) dal Tribunale;

p.q.m.

rigetta il reclamo.

Si comunichi.

Civitavecchia, 08/01/2019

Il giudice delegato

